

COPIA

COMUNE di ALBISSOLA MARINA  
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 8 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno DUEMILASEDICCI addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 21,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:


N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	PEDRAZZINI Viviana Luciana	SI
2	BRICCO Luca	SI	12	SICCARDI Luisa	SI
3	BRUZZONE Claudio	SI	13	VARALDO Daniela	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FERRARI Lino	SI			
6	FORZANO Laura	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	MARANZANO Roberto	SI			
9	NASUTI Gianluca	SI			
10	NAVONE Dario	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad deliberare sull'oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

 VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**RICHIAMATI:**

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: [...] b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto*

*altresi della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".*

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della L. n. 147/2013, disciplinano le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO il Regolamento Comunale TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/5/2014 e modificato con successiva deliberazione n. 6 del 23/4/2015;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme legislative emanate successivamente alla sua approvazione;

CONSIDERATE le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), in particolare:

- all'articolo 1 comma 10, lettere a) e a-bis) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (quindi anche TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;
- all'articolo 1 comma 14 viene modificato il presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso; la medesima esclusione vale per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;
- all'articolo 1 comma 15 l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- all'articolo 1 comma 54 viene riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n.10 del 14/05/2014, nonché alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dare adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI 9 favorevoli, 2 astenuti (Pedrazzini, Forzano) 2 contrari (Maranzano, Ferrari) espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

1. di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento, nella versione modificata di cui all'allegato B, avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

SUCCESSIVAMENTE, con voti 9 favorevoli, 2 astenuti (Pedrazzini, Forzano) 2 contrari (Maranzano, Ferrari) espressi nei modi e termini di legge;

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Fortunato/Documenti/BILANCIO 2016/Delibera CC\_Modifica regolamento TASI 2016

**ALLEGATO A alla Deliberazione n. ... del .././2016**

Modificare l'articolo 1 "Istituzione del tributo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/4/2015	Versione modificata
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>

Sostituire l'articolo 3 "Presupposto impositivo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/4/2015	Versione modificata
<p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p>	<p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>

All'articolo 4 "Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate", al comma 3, abrogare la lettera b):

**b) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui.**

Modificare l'articolo 9 "Soggetto attivo" come segue:


Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/4/2015	Versione modificata
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.	1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Modificare l'articolo 10 "Soggetti passivi" comma 2 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/4/2015	Versione modificata
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.	2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. <b>Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita al presente comma.</b>

All'articolo 11-bis "Riduzioni ed esenzioni", dopo il comma 2 aggiungere il comma 3 come segue:

**Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è ridotta al 75 per cento.**



**COMUNE DI ALBISSOLA MARINA**

**Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi  
indivisibili (TASI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/5/2014 e modificato  
con deliberazione CC numero 6 del 23/4/2015**



## Indice

Art. 1 – Istituzione del tributo .....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate .....	3
Art. 5 – Base imponibile .....	4
Art. 6 – Decorrenza del tributo .....	4
Art. 7 – Servizi indivisibili.....	4
Art. 8 – Determinazione delle aliquote.....	5
Art. 9 – Soggetto attivo.....	6
Art. 10 – Soggetti passivi .....	6
Art. 11 – Detrazioni .....	7
Art. 11-bis – Riduzioni ed esenzioni.....	7
Art. 12 – Dichiarazione.....	7
Art. 13 – Versamento e riscossione del tributo .....	8
Art. 14 – Norme transitorie e finali.....	8

### **Art. 1 – Istituzione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unita comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Albissola Marina, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Sono assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Il trattamento per le fattispecie assimilate si estende anche alle relative pertinenze definite con le modalità di cui al comma 2.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Art. 6 – Decorrenza del tributo**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 7 – Servizi indivisibili**

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Albissola Marina sono i seguenti:

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Viabilità e circolazione stradale (compresa l'illuminazione pubblica e servizi connessi)
- Urbanistica e gestione del territorio
- Protezione civile

- Servizio idrico integrato
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (compreso servizio necroscopico e cimiteriale)

• **Ordine pubblico e sicurezza**

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- Redditi da lavoro dipendente
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

### **Art. 8 – Determinazione delle aliquote**

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 7.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

### **Art. 9 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 10 – Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.


2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita al presente comma.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 11 – Detrazioni**



Il Comune di Albissola Marina, con la medesima delibera di fissazione delle aliquote, può riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

2. La detrazione prevista dal primo comma può essere maggiorata nel caso di familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età inferiore a 26 anni.

## **Art. 11-bis – Riduzioni ed esenzioni**

1. E' riconosciuta la riduzione di due terzi dell'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sui servizi indivisibili per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

2. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è ridotta al 75 per cento.

## **Art. 12 – Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

### **Art. 13 – Versamento e riscossione del tributo**

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Albissola Marina.

3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

### **Art. 14 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.

# COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Provincia di Savona

## PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO TASI

Il sottoscritto Dott. Marzio Gaio, nominato Revisore dei Conti dell'Ente,

VISTI

- L'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000
- L'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000
- La Legge 147/2013 e s.m.i.

ESAMINATA

La proposta di modifica al Regolamento TASI allegata alla presente

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Albissola Marina, 11/4/2016

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Marzio GAIO





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giovanni PUCCIANO

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000**

**REGOLARITA' TECNICA:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** F.to Enrica FORTUNATO

**REGOLARITA' CONTABILE:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:** F.to Marcella SABATINI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

**5 - MAG 2016**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Carla LILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giovanni PUCCIANO



---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO



**5 - MAG 2016**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr ..... in data ....., al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno .....

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanna GENOVA

